

2.2 Legge n. 164 del 21 maggio. "Misure in materia di pesca e acquacultura".

La legge in oggetto prevede una serie di voci di spesa, la maggior parte delle quali introdotte in sede parlamentare e non supportate da una relazione tecnica che dia conto dei criteri di quantificazione. Anche se nella quasi totalità dei casi (ma non per quanto concerne la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 4) gli stanziamenti rappresentano dei "tetti di spesa", ciò non esclude, come più volte indicato dalla Corte, la necessità di fornire chiarimenti in ordine alla congruità delle risorse rispetto agli interventi da operare e agli obiettivi da conseguire.

In taluni casi, inoltre, le concrete disposizioni normative presentano elementi di contraddittorietà rispetto alla natura di limite massimo di spesa esplicitamente affermata dal testo legislativo per il relativo stanziamento. Tale situazione è particolarmente evidente per i benefici previsti dall'art. 3 (misure di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca), che sembrano garantire posizioni soggettive certe ad una platea di destinatari, il cui numero non appare determinabile con altrettanta certezza.

Sotto il profilo della copertura, accanto all'utilizzazione di accantonamenti iscritti nei fondi speciali, su cui non vi è alcuna osservazione da formulare, si è fatto ricorso, per importi di notevole rilievo (149 miliardi nel 1998 e 5 nel 1999) alle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 41/82 e successive modificazioni.

A tale riguardo, premesso che nel caso di specie risulta chiaramente dalla discussione parlamentare la mancanza di dati certi sulle disponibilità e sugli impegni del fondo, si ribadisce che l'utilizzazione di Fondi di varia natura — utilizzazione che, in mancanza della previsione di una specifica riduzione di spesa, rappresenta comunque una modalità estranea alla elencazione contenuta nell'art. 11 ter della legge 468 modificata — dovrebbe essere sempre accompagnata da una dettagliata ricognizione, da inserire nella relazione tecnica, della situazione finanziaria dei Fondi stessi e delle eventuali finalizzazioni già attribuite delle somme giacenti.

Appare infine in contrasto con la normativa contabile, almeno per quanto riguarda le già citate misure di accompagnamento sociale previste dall'art. 3, l'utilizzazione del ripetuto Fondo, destinato a spese d'investimento, per la copertura di spese correnti.

2.3 Legge n. 176 del 5 giugno. Conversione in legge del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, recante: "Interventi urgenti in materia occupazionale".

La legge in esame contiene una serie di espresse disposizioni di spesa, alcune già presenti nel testo originario del disegno di legge di conversione — e pertanto corredate di relazione tecnica — ed altre, più numerose, aggiunte nel corso del procedimento di conversione.

Per quanto riguarda le prime (art. 1 comma 1 lett. a) e b) ed art. 1 comma 3), i cui oneri finanziari complessivi sono indicati nell'allegata scheda n. 27, non vi sono particolari osservazioni da formulare né sotto il profilo della quantificazione, in parte limitata all'entità dello stanziamento, né sotto quello della copertura, affidata al fondo speciale di parte corrente.

Tuttavia, nell'ambito delle norme già presenti nel testo originario, non risultano quantificati né dal testo della legge né dalla relazione tecnica, che li ignora, gli oneri derivanti dalla disposizione dell'art. 1 comma 2, che prevede, a modifica dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 468/98, ulteriori benefici per favorire il pensionamento di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Gli oneri stessi, in base al citato decreto legislativo, sono peraltro destinati a far carico al Fondo per l'occupazione, la cui capacità a far fronte a nuove erogazioni appare resa problematica per effetto delle conseguenze finanziarie a carico del Fondo medesimo di numerose norme introdotte proprio dalla legge in esame.

Per quanto riguarda invece le norme aggiunte nel corso del provvedimento di conversione, va preliminarmente osservato che manca qualsiasi indicazione circa i dati ed i

criteri posti a base della quantificazione sia dei nuovi oneri espressamente indicati nel testo legislativo sia di quelli che vengono addossati al Fondo per l'occupazione con la sola parziale indicazione di un limite massimo di spesa: non risulta infatti presentata alcuna relazione tecnica aggiuntiva sulle conseguenze finanziarie delle nuove disposizioni.

Le disposizioni stesse possono essere così raggruppate:

1) Oneri espressamente quantificati nel testo legislativo.

Si tratta dell'onere di 7 miliardi per il 1998 per la prosecuzione dei lavori socialmente utili svolti presso l'INPS (art. 1 comma 3-bis) e dell'onere di 3 miliardi annui per l'estensione del diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai soci delle cooperative di lavoro (art. 1-quater).

Mentre peraltro nel primo caso l'onere appare comunque limitato all'entità dello stanziamento ("tetto di spesa"), nel secondo caso si è in presenza dell'attribuzione di un diritto soggettivo ad una platea indeterminata di beneficiari, che potrebbe comportare, secondo quanto fatto presente dal relatore in sede di commissione bilancio della Camera, una spesa superiore ai 100 miliardi: la mancanza di qualunque indicazione sulle modalità di quantificazione dell'onere riveste pertanto una particolare gravità, tanto più che, contrariamente a quanto indicato nella norma di copertura, si tratta di un onere permanente, per il quale, nonostante l'obbligo sancito dall'art. 11-quater, terzo comma, della legge 468/78 modificata, non viene neppure indicato l'onere a regime.

Per quanto riguarda la copertura, in entrambi i casi è fatto ricorso alla utilizzazione di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, utilizzazione su cui, nei limiti sopra indicati, non si ha nulla da osservare.

2) Oneri a carico del Fondo per l'occupazione.

Si tratta di sei disposizioni, dettagliatamente indicate nell'allegata scheda n. 29, da cui derivano conseguenze finanziarie. Soltanto per due di esse (art. 1 comma 1-ter e art. 1 quinquies), è previsto uno specifico limite massimo di spesa (rispettivamente 6 e 43 miliardi), mentre per le altre è posto soltanto il generico limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione.

Tali risorse, in un primo tempo dichiarate inesistenti dal Governo in sede di discussione presso la Commissione bilancio del Senato, sono poi state quantificate in 81 miliardi, che risultano pertanto il limite di spesa complessivo per tutte le disposizioni in argomento.

Al riguardo, non può che ribadirsi che l'utilizzazione delle disponibilità esistenti presso i vari Fondi via via istituiti richiede l'accurata rappresentazione - da inserire nella relazione tecnica - della situazione finanziaria del Fondo interessato con l'indicazione delle esigenze derivanti dalla legge già in vigore, in modo da consentire un riscontro certo dell'esistenza di fondi liberi da impegni, anche meramente programmatici.

Nel caso di specie, poi, l'assoluta mancanza di indicazioni relative a stime, anche di massima, dei dati fisici di base, con particolare riguardo al numero dei beneficiari, e il fatto che le varie disposizioni di spesa sono disgiunte dall'entità delle risorse disponibili, che risultano determinate solo in un secondo tempo, rendono addirittura incerta l'effettiva esecuzione delle disposizioni stesse.

In più, la nuova finalizzazione di spesa modifica comunque - senza che di ciò si sia tenuto espressamente conto - il quadro di utilizzazione delle risorse del Fondo disposto dal citato D.Lgs. n. 468/97.

Infine, sotto l'aspetto della possibile presenza di oneri derivanti da ulteriori norme della legge in esame, si richiama l'attenzione sull'art. 1-bis, che dà incarico al Governo di adottare provvedimenti intesi a disciplinare la materia dei contratti per lavori socialmente utili riguardanti lavoratori di Napoli e Palermo e le forme dell'eventuale mobilità, allo scopo di

garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico e in quello privato, senza però prendere in considerazione gli eventuali effetti finanziari connessi a tali provvedimenti, specie con riferimento agli sbocchi nel settore pubblico.

2.4 Legge n. 267 del 3 agosto di conversione del D.L. 180/98 recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".

La legge in argomento, la cui relazione tecnica è utilizzabile solo in parte per le ampie modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione, contiene una serie di previsioni di spesa, che comportano un onere complessivo di 360 miliardi nel 1998 e di 533 miliardi per ciascuno degli esercizi 1999 e 2000, nonché oneri pluriennali di ammortamento mutui pari a 4 miliardi annui fino al 2007 ed oneri permanenti pari a 18 miliardi annui per spese di personale.

Sotto il profilo della quantificazione, considerato che si tratta in larga prevalenza di oneri comunque limitati all'entità dello stanziamento ("tetti di spesa"), non sussiste la possibilità di rilevanti scostamenti a consumo. Va tuttavia rilevato che, anche laddove le disposizioni del disegno di legge originario sono rimaste immutate, la relazione tecnica ben poco aggiunge al contenuto delle disposizioni stesse, così da non consentire - in mancanza appunto dei dati alla base delle quantificazioni - valutazioni sulla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità da conseguire.

La eterogeneità delle modalità di copertura utilizzate per i vari oneri, dettagliatamente indicate nelle allegate sette schede (dal n. 54 al n. 60), pone ancora una volta in evidenza la difficoltà, per la mancanza di un'apposita appostazione di bilancio con funzioni di accantonamento di riserva, di fronteggiare oneri imprevedibili, quali le calamità naturali.

Mentre tuttavia una parte notevole degli oneri trova copertura attraverso le modalità indicate dalle norme generali, alcune delle tipologie adottate presentano invece specifici problemi.

In particolare, l'onere di 4 miliardi annui per l'ammortamento dei mutui che l'art. 4 comma 5 autorizza la Regione Campania a contrarre è coperto mediante utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tab. C della legge finanziaria 1998 riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Come già osservato nel precedente quadrimestre per una fattispecie analoga, questo metodo di copertura non appare corretto perché l'utilizzazione delle proiezioni delle autorizzazioni di spesa contenute nella tab. C per la copertura di spese pluriennali rigide ed obbligatorie, quali quelle destinate all'ammortamento di mutui, è incoerente con il carattere essenziale degli stanziamenti contenuti nella tabella stessa, costituito proprio dalla loro modulabilità anno per anno. Inoltre, la riduzione di precedenti autorizzazioni non riguarda spese specifiche, ma genericamente il fondo protezione civile, determinato, come si è visto, anno per anno dalla legge finanziaria: in sostanza, viene a mancare proprio il carattere di "precedente" autorizzazione di spesa richiesto dall'art. 11-ter della legge 468.

In secondo luogo, l'art. 8 comma 4 provvede alla copertura di oneri vari per complessivi 750 miliardi nel triennio mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili - con alcune espresse esclusioni - degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tab. B allegata alla legge finanziaria 1998.

Analogamente a quanto operato nell'ambito della legge n. 146, di cui al precedente punto 2.1, si tratta qui in sostanza di una copertura a carico del fondo speciale di parte capitale attuata in difformità rispetto a tutte le specifiche finalizzazioni previste. In disparte la circostanza che alcune delle spese finanziarie, come le azioni di manutenzione di cui all'art. 1 comma 2,

appaiono di natura corrente, va però rilevato che una simile riduzione "a pioggia", attuata pertanto con una tecnica non selettiva, indebolisce tutto il quadro di programmazione pluriennale della spesa in conto capitale.

Infine, per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza in Campania e per i maggiori oneri sostenuti per la crisi sismica nelle Marche e in Umbria (art. 8 comma 8) si fa ricorso ad una parte rilevante - 100 miliardi - della quota dello Stato dell'8 per mille del gettito IRPEF: tale utilizzazione peraltro, pur se coerente con le finalità di tali risorse, avviene al di fuori di una programmazione globale e della conseguente formulazione di un piano di riparto dell'intero stanziamento dell'esercizio come previsto dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76.

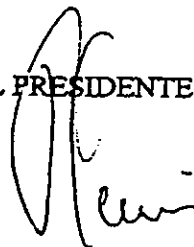
La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE



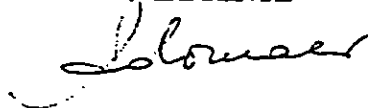
IL PRESIDENTE



Depositata in Segreteria il

05 FEB. 1999

IL DIRIGENTE

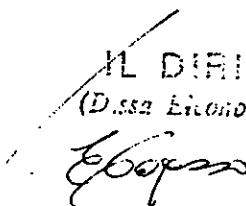


PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE REFERENTE

ROMA, 11 FEB. 1999

IL DIRIGENTE

(D.ssa Enonora Adornato)



A L L E G A T I

TAVOLE — SCHEDE

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO- AGOSTO 1998

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	125	28 apr. 98	101	4 mag. 98		1	Gov.
2	128	24 apr. 98	104/ S	7 mag. 98		2	Gov.
3	129	23 apr. 98	104	7 mag. 98		3	Gov.
4	130	28 apr. 98	104	7 mag. 98			Parl.
5	132	23 apr. 98	105	8 mag. 98			Gov.
6	133	4 mag. 98	105	8 mag. 98		4	Gov.
7	136	8 mag. 98	107	11 mag. 98		5	Gov.
8	146	8 mag. 98	110/S	14 mag. 98		6-8	Gov.
9	149	23 apr. 98	111/S	15 mag. 98		9	Gov.
10	153	13 mag. 98	116	21 mag. 98		10	Gov.
11	160	18 mag. 98	122	28 mag. 98		11-12	Gov.
12	162	21 mag. 98	123	29 mag. 98		13	Gov.
13	164	21 mag. 98	124	30 mag. 98		14-21	Gov.
14	165	27 mag. 98	124	30 mag. 98		22	Parl.
15	167	26 mag. 98	125	1 giu. 98		23	Gov.
16	168	26 mag. 98	125	1 giu. 98		24	Gov.
17	170	21 mag. 98	127	3 giu. 98		25	Gov.
18	175	21 mag. 98	130/S	6 giu. 98			Gov.
19	176	5 giu. 98	130	6 giu. 98	78/98	26-29	Gov.
20	184	16 giu. 98	139	17 giu. 98			Gov.
21	185	16 giu. 98	139	17 giu. 98			Parl.
22	188	16 giu. 98	141	19 giu. 98			Gov.
23	191	16 giu. 98	142/S	20 giu. 98		30	Gov.
24	192	18 giu. 98	143	22 giu. 98		31	Gov.
25	193	16 giu. 98	144	23 giu. 98			Parl.
26	194	18 giu. 98	146	25 giu. 98		32-34	Gov.
27	196	16 giu. 98	147	26 giu. 98		35	Gov.
28	197	16 giu. 98	150	30 giu. 98		36	Gov.
29	198	18 giu. 98	150	30 giu. 98		37	Parl.
30	199	26 giu. 98	150	30 giu. 98			Parl.
31	205	11 giu. 98	152	2 lug. 98		38	Parl.
32	206	24 giu. 98	152	2 lug. 98			Parl.
33	207	18 giu. 98	152/S	2 lug. 98		39	Gov.
34	208	30 giu. 98	153	3 lug. 98		40-41	Gov.
35	209	16 giu. 98	155/S	6 lug. 98			Gov.
36	210	3 lug. 98	155	6 lug. 98			Gov.
37	216	8 lug. 98	158	9 lug. 98	151/98	42	Gov.
38	222	8 lug. 98	160	11 lug. 98			Parl.
39	224	11 lug. 98	161	13 lug. 98		43	Gov.
40	229	30 giu. 98	163	15 lug. 98			Gov.

(segue)

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
41	230	8 lug. 98	163	15 lug. 98		44-45	Parl.
42	232	30 giu. 98	164	16 lug. 98			Gov.
43	239	16 lug. 98	169	22 lug. 98			Gov.
44	240	16 lug. 98	170	23 lug. 98		46	Gov.
45	243	22 lug. 98	171	24 lug. 98	156/98		Gov.
46	245	24 lug. 98	172	25 lug. 98	158/98	47	Gov.
47	246	22 lug. 98	174	28 lug. 98		48	Parl.
48	247	23 lug. 98	174	28 lug. 98	166/98		Gov.
49	251	23 lug. 98	176	30 lug. 98		49	Gov.
50	254	22 lug. 98	177	31 lug. 98			Gov.
51	257	30 lug. 98	179	3 ago. 98	186/98	50-51	Gov.
52	262	3 ago. 98	181	5 ago. 98		52	Gov.
53	265	22 lug. 98	183	7 ago. 98		53	Gov.
54	266	30 lug. 98	183	7 ago. 98			Gov.
55	267	3 ago. 98	183	7 ago. 98	180/98	54-60	Gov.
56	269	3 ago. 98	185	10 ago. 98		61	Parl.
57	270	3 ago. 98	185	10 ago. 98		62-66	Gov.
58	271	3 ago. 98	185	10 ago. 98	181/98		Gov.
59	274	30 lug. 98	186	11 ago. 98		67	Gov.
60	276	3 ago. 98	187	12 ago. 98	182/98		Gov.
61	281	30 lug. 98	189	14 ago. 98		68	Parl.
62	282	3 ago. 98	189	14 ago. 98		69	Parl.
63	287	3 ago. 98	192	19 ago. 98			Gov.
64	288	3 ago. 98	192	19 ago. 98			Gov.
65	290	30 lug. 98	193/S	20 ago. 98			Gov.
66	291	30 lug. 98	193/S	20 ago. 98			Gov.
67	292	30 lug. 98	193/S	20 ago. 98			Gov.
68	294	30 lug. 98	193/S	20 ago. 98		70	Gov.
69	295	3 ago. 98	193	20 ago. 98		71-73	Gov.
70	296	3 ago. 98	193	20 ago. 98		74	Gov.
71	299	3 ago. 98	194	21 ago. 98		75	Gov.
72	300	3 ago. 98	194	21 ago. 98		76	Gov.
73	301	30 lug. 98	196	24 ago. 98			Gov.
74	302	3 ago. 98	196	24 ago. 98			Gov.
75	303	5 ago. 98	196	24 ago. 98			Gov.
76	313	3 ago. 98	201	29 ago. 98			Gov.
77	315	3 ago. 98	202	31 ago. 98		77-80	Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO - AGOSTO 1998

(importi in milioni)

Numero legge	1996	1997	1998	1999	2000	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
125			28.000				
128		3.000	7.000	7.000	7.000		7.000
129		100	100	100	100		100
133			21.949	28.160	23.945		16.604 ¹⁾
136			7.650				
146	10.675	14.230	130.560	20.560	18.560		18.560
149		14	14	14	14		14
153		1.000	1.000	1.000			
160		432.699	585.891	157.339	157.339	(2)	
162			37.000	106.000	59.000		59.000
164			191.000	57.000	2.000		
165			35.390	46.077	46.077		46.077
167		109.456					
168		101.886					
170		10	10	10	10		10
176			138.050	3.000	3.000		3.000
191			38.457				
192			17.000	34.000	34.000		34.000
194		41.500	547.100	875.700	1.124.700	(3)	1.300
196			616	594	616		616
197			102		102		102 ⁴⁾
198			1.070	1.070	1.070		1.070
205			9.462	4.731	4.731		
207		408	408	408	408		408
208			56.000	1.702.550	2.173.100	(5)	
216			13.000				
224			11.500	11.500	11.500		
230			120.850	120.850	120.850		120.850
240			1.500	500			
245			175.000				
246			3.652				
251			5.500	11.000	11.000		11.000
257			36.000				
262			5.800	300			
265			600				
267			373.950	537.000	537.000	(6)	18.000
269			100	100	100		100
270			94.618				
274			40.000	10.000			
281			3.000	3.000	3.000		3.000
282			4.700	4.700	4.700		4.700
294			15	3	15		15
295			25.400	105.700	210.900	(7)	
296			1.800	1.800	1.800		1.800
299			10.000	10.000	10.000		10.000 ⁸⁾
300			60.000				
315			99.500	260.200	305.000	(9)	143.230
Totale	10.675	704.303	2.636.514	4.121.966	4.871.637	*****	483.850

1) Dato riferito all'onere a regime dal 2003;
per il 2001, 22.518 milioni; per il 2002, 16.795 milioni.

2) Vedi scheda 12.

3) Vedi schede 33 e 34 e testo.

4) Ad anni alterni.

5) Vedi scheda 40.

6) Vedi scheda 54.

7) Vedi schede 72 e 73.

8) A partire dal 2001 la spesa è determinata
nella Tab. C della legge finanziaria.

9) Vedi scheda 80.

	1996	1997	1998	1999	2000	Totale	%
Fondi speciali:							
parte corrente		7.331	875.263	1.058.417	1.068.638	3.009.649	23,81
conto capitale		682.742	1.120.491	2.708.989	3.465.439	7.977.661	63,12
totale		690.073	1.995.754	3.767.406	4.534.077	10.987.310	86,93
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa			375.000	205.000	195.000	775.000	6,13
Maggiori o nuove entrate	10.675	14.230	20.560	20.560	18.560	84.585	0,67
Altre forme di copertura			539.000	129.000	124.000	792.000	6,27
Totale	10.675	704.303	2.930.314	4.121.966	4.871.637	12.638.895	100

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 aprile 1998, n. 125.

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996.

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

I ANNO --> 98

Importo.....28.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 24 aprile 1998, n. 128.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (legge comunitaria 1995 - 1997)

Articolo 23 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione di un organismo aeronautico civile permanente per controllare le inchieste su incidenti aerei.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (per il 1997, cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro e
dal 1998, unità previsionale di base del medesimo
stato di previsione)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

I ANNO --> 97	Importo.....3.000
II ANNO --> 98	Importo.....7.000
III ANNO --> 99	Importo.....7.000

Onere a regime: 7 miliardi annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 aprile 1998, n. 129.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (per il 1997, cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro e
dal 1998, unità previsionale di base del medesimo
stato di previsione)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I ANNO --> 97	Importo.....100
II ANNO --> 98	Importo.....100
III ANNO --> 99	Importo.....100

Onere a regime : 100 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Articolo 9 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia

I ANNO --> 98	Importo.....21.949
II ANNO --> 99	Importo.....28.160
III ANNO -->2000	Importo.....23.945

Oneri successivi: 22.518 milioni per il 2001; 16.795 milioni per il 2002

Onere a regime: 16.604 milioni annui

CORR. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 maggio 1998, n. 136.

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale.

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
- () Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I ANNO --> 98

Importo.....7.650

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 Maggio 1998, n. 146.

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Articolo 10 Comma 12

Oggetto della disposizione:

Studi di settore in sede di accertamento

3. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

Legge in esame

I ANNO -->	98	Importo.....2.000
II ANNO -->	99	Importo.....2.000

CORR. TEMP.